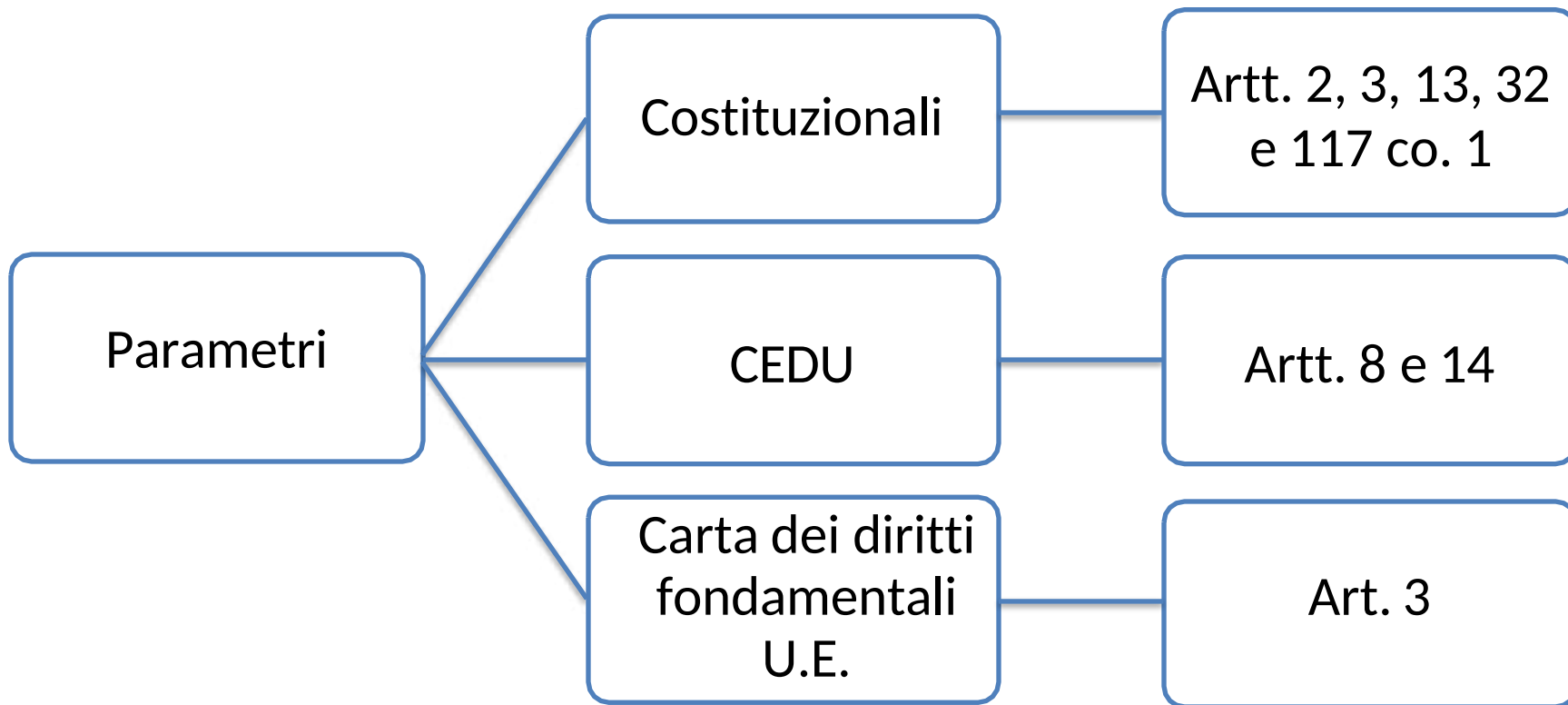


Sentenza n. 135 del 2024

Rosa Ricci - Edoardo Tavanti

- Giudizio di legittimità in via incidentale
- Norma impugnata: art. 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 25/09/2019, n. 242
- Temi analizzati: diritto all'autodeterminazione, tutela della vita, consenso informato, trattamento sanitario
- Giudice a quo: Tribunale ordinario di Firenze



Il caso

- legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona <<tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale>>
- M. S. è affetto da sclerosi multipla (2017), patologia del SNC che provoca una progressiva invalidità del paziente e sul finire del 2021 ha avuto un peggioramento
- Indagati M. C., C. L. e F. M. per il delitto di cui all'art. 580 cod. pen. per aver accompagnato M. S. presso la clinica svizzera dove lo stesso è deceduto (Dicembre 2022)

Ordinanza n. 207 del 2018 e Sentenza n. 242 del 2019

La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio non opera quando:

- a) una persona è affetta da una patologia irreversibile, la quale sia
- b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, e che è
- c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti
- d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli

Secondo il rimettente:

- La condotta degli indagati non rientra nell'ipotesi di non punibilità della sentenza 242/2019
- Lo svolgimento all'estero della pratica è incompatibile con i requisiti richiesti
- Mancato rispetto del punto c): M. S. non si avvale di un supporto meccanico e non è sottoposto a terapie farmacologiche salvavita

Disposizioni violate:

Art. 3 → disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche e violazione della dignità umana

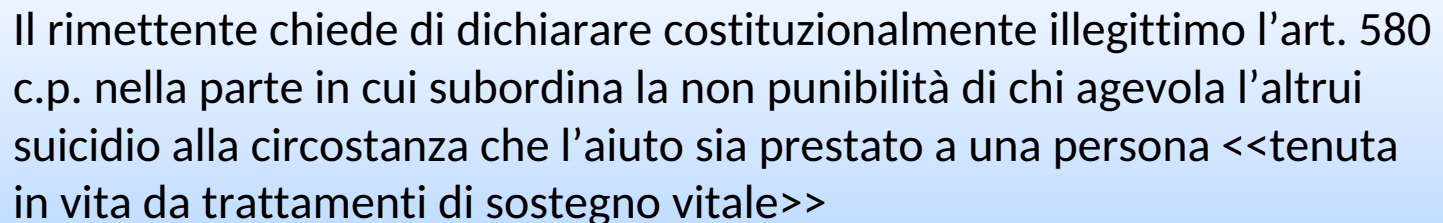
Art. 2 → lesione della libertà di autodeterminazione del malato

Art. 13 → la libertà personale è inviolabile

Art. 32 → diritto di rifiutare trattamenti sanitari

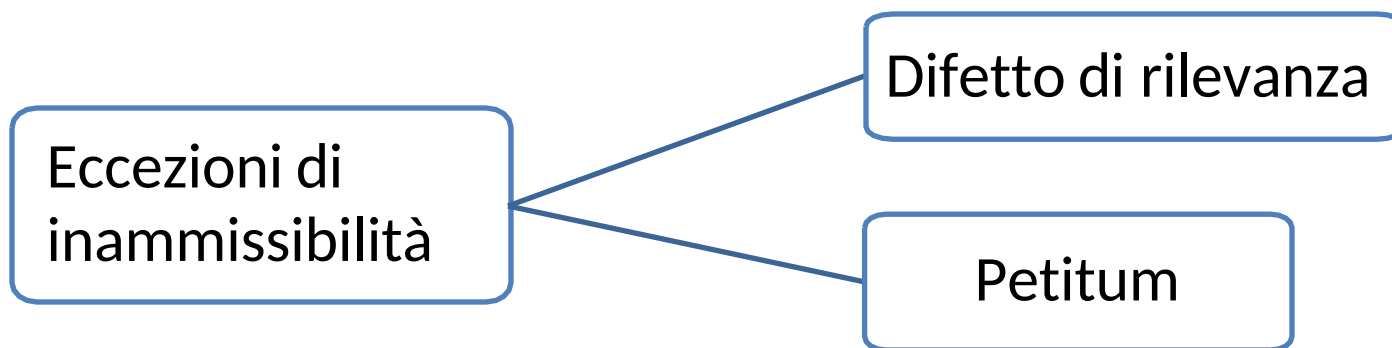
Art. 8 CEDU → le limitazioni della liceità dell'aiuto al suicidio interferiscono con la libertà di autodeterminazione

Art. 14 CEDU → principio di non discriminazione



Il rimettente chiede di dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 580 c.p. nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona <<tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale>>

Avvocatura dello stato



- L'art. 580 c.p. tutela il diritto alla vita
- La libertà di autodeterminazione non può prevalere incondizionatamente sul diritto di vita
- Insussistente violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU

Questioni fondate nel merito

- Il mancato accesso alla procedura può accelerare la scelta di togliersi la vita
- Incertezza del diritto: nell'ordinamento manca una definizione di “trattamento di sostegno vitale”
- Interferenza non necessaria e sproporzionata del diritto penale nella vita privata del soggetto malato (art. 8 CEDU)



Le intervenienti chiedono l'accoglimento
delle questioni

Opinioni degli *amici curiae*

Opinioni a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale

- Subordinare l'accesso all'aiuto al suicidio al trattamento sanitario produce iniquità
- L'assenza di una definizione di trattamento si presta a interpretazioni discrezionali
- D'altra parte un'interpretazione eccessiva del "trattamento sanitario" sarebbe irragionevole
- Possibile interpretazione analogica *in bonam partem* da parte della Corte del requisito

Opinioni a sostegno dell'inammissibilità delle questioni

- Giudice competente è quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione
- Totale assenza delle condizioni procedurali previste dalla sentenza 242/2019
- Necessaria dipendenza da trattamenti di sostegno vitale
- Il diritto all'autodeterminazione non può prevalere
- La dignità è oggettiva
- Discrezionalità degli Stati

Questione inammissibile (PCM)

- Non si può estendere la non punibilità dell'aiuto al suicidio al di là del caso indicato
- L'art. 32 tutela la salute inteso come interesse collettivo
- La dignità deve essere intesa oggettivamente

Eccezioni di inammissibilità non fondate

- M. C., C. L. e F. M. depositano memoria
- Il difetto di rilevanza non c'è perché vengono sollevate questioni ulteriori e diverse da quelle precedenti
- Il rimettente avrebbe chiesto alla Corte di intervenire nuovamente sull'art. 580 c.p. per eliminare le disparità di trattamento tra soggetti terzi che agevolano il suicidio
- Le parti insistono nella richiesta di accoglimento

Considerato in diritto

- ❖ Secondo il Gip del tribunale di Firenze:
 - Dubita della condizione c) del 580 cp: in quanto violazione dell'art 3 Cost.
 - Violazione artt. 2, 13, 32 cost co 2: compressione libertà di autodeterminazione del malato. Esercizio di tale libertà condizionato in modo "perverso".
 - Leso "principio di dignità umana": malato costretto a subire processo lento per congedarsi dalla vita.
 - Violazione art 117 Cost., in relazione agli artt 8 e 14 CEDU: interferenza nel diritto al rispetto della vita privata familiare.

Eccezioni di inammissibilità

1. Non rispettate le condizioni procedurali stabilite da Legge 219/2017: Gip fa leva su elementi reperiti aliunde avvalendosi del criterio dell'equivalenza sostanziale delle garanzie offerte.
 - **Non fondata:** ai fini ammissibilità è sufficiente che la disposizione censurata si applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo.

Eccezioni di inammissibilità

2. Invocare la rimozione del punto c) art 580 cp equivale a che la Corte sconfessi sé stessa rivedendo in senso "ingiustificatamente ampliativo" la propria decisione.

- **Non fondata:** da escludere che sentenza 242/2019 impedisca alla corte di aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli già sottratti alla punibilità.

Ulteriore inammissibilità per amici curiae

- Giudice a quo non competente per territorio: ex artt 9 co 1 e 10 co 3 cpp e art 6 cp dovrebbe esserlo giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione.
 - **Non fondata:** difetto di competenza del giudice a quo è causa di inammissibilità solo se manifesto ossia rilevabile *ictu oculi*.

Giurisprudenza della corte sui principi coinvolti

- Art 580 cp posto a tutela della vita umana; bene in posizione apicale tra i diritti fondamentali.
- Ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli è titolare del diritto fondamentale a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario ed a **rifiutarlo** anche se necessario alla sopravvivenza del paziente.

Conclusioni raggiunte con sentenze 207/2018 e 242/2019

- Ratio del 580 cp non più indisponibilità della vita umana. La costituzione guarda alla persona umana come a un **valore in sé** e non come a un mezzo per interessi collettivi.
- "Cintura di protezione" contro scelte autodistruttive serve a tutelare persone in difficoltà e sofferenti ed evitare che subiscano interferenze di ogni genere nello scegliere di porre in atto il gesto estremo del suicidio.
- Compito della repubblica sostenere chi versa in situazioni di fragilità.

Conclusioni raggiunte con sentenze 207/2018 e 242/2019

- Tuttavia ogni paziente è titolare di un **diritto fondamentale a rifiutare** ogni trattamento sanitario compresi quelli necessari alla sua sopravvivenza.
- Operatività del divieto di assistenza al suicidio anche in tali situazioni costringerebbe il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo lento comprimendo la sua autodeterminazione nella scelta delle terapie.
- A tutela dei soggetti deboli e vulnerabili le condizioni e modalità di esecuzione siano verificate ex Lege 219/2017 da SSN, previo parere comitato etico territoriale competente.

Secondo il rimettente l'art 580 cp violerebbe:

- **Art 3 Cost:** profilo irragionevole disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche.
 - **Non fondata:** requisito c) ruolo cardine nella soluzione del 2018 e 2019; ratio diversa per le due situazioni.

Secondo il rimettente l'art 580 cp violerebbe:

- **Artt 2, 13 e 32 co 2 Cost:** profilo eccessiva compressione della libertà di autodeterminazione del paziente e del principio della dignità umana.
 - **Non fondata:** equilibrio da raggiungere è compito del legislatore; la corte fissa una soglia minima di tutela della vita umana. Principi affermati nel 2019 valgono anche in questo contesto.
 - **Non fondata:** dignità "soggettiva" si sovrappone all'autodeterminazione; necessario bilanciamento ad opera del legislatore.

Secondo rimettente l'art 580 cp violerebbe:

- **Art 117 co 1 Cost** per il tramite degli **artt 8 e 14 CEDU**: lesione diritto alla vita privata e discriminazione nel godimento di un diritto riconosciuto dalla Convenzione.
 - **Non fondata**: Gli Stati parte dispongono di un "considerevole margine di apprezzamento" in ordine al bilanciamento tra tale diritto e interessi tutelati. (Corte EDU sentenza Daniel Karsai)
 - **Non fondata**: non c'è contrasto con art 14 CEDU per le medesime ragioni a proposito dell'art 3 Cost.

Secondo la corte va precisato:

- Nella misura in cui le procedure siano in concerto necessarie ad assicurare l'espletamento delle funzioni vitali del paziente esse vanno considerate quali trattamenti di sostegno vitale ai fini dell'applicazione dei principi statuiti dalla sentenza 242/2019. Tali procedure possono essere **rifiutate** dal paziente. Bisogna rispettare le condizioni procedurali stabilite da sentenza 242/2019.
- Si rinnova auspicio di un **intervento** del legislatore. Le strutture sanitarie devono sempre garantire accesso a cure palliative diverse dalla sedazione profonda ove idonee a eliminare la sua sofferenza.

Per questi motivi

- ❖ La corte dichiara **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art 580 cp sollevate in riferimento agli artt 2, 3, 13, 32 e 117 Cost.